

## STATUTO

### Costituzione

- 1) E' costituita l'Associazione denominata *Istituto Oikos - organizzazione non lucrativa di utilità sociale* in breve denominabile anche soltanto *Istituto Oikos - Onlus*.

### Sede

- 2) L'Associazione ha sede legale in Varese.

### Oggetto e scopo

- 3) L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale rivolte alla collettività e quindi aventi esclusivo fine solidaristico. Essa si propone di operare, in Italia e all'estero, nel campo della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo, e di promuovere, attuare e diffondere i principi, integrati, della tutela del patrimonio ambientale e storico-culturale e dello sviluppo sostenibile. Tali scopi potranno essere raggiunti mediante:
  - la realizzazione di programmi, iniziative e progetti volti a favorire lo sviluppo economico e la promozione culturale e sociale delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo del Sud del mondo e dei Paesi ad economia in via di transizione;
  - la promozione e attuazione, in Europa e nei Paesi in via di sviluppo, di iniziative di sensibilizzazione e informazione sui temi dell'interdipendenza e delle relazioni tra ambiente e sviluppo, sui principi della pace, della solidarietà internazionale e della cooperazione tra i popoli.
  - la promozione e attuazione di programmi di tutela e gestione sostenibile del patrimonio ambientale e storico-culturale, la realizzazione di interventi di recupero, riabilitazione e valorizzazione ambientale, la gestione di iniziative di turismo responsabile, come strumenti di cooperazione e sviluppo;
  - la combinazione degli obiettivi di sviluppo socio-economico e di tutela delle risorse ambientali e culturali come mezzi per attuare una corretta pianificazione e gestione del territorio;
  - la realizzazione di studi, progettazioni, ricerche, attività didattiche e di formazione che consentano di effettuare progressi significativi nel campo della tutela, gestione e valorizzazione del territorio, in Europa e nei Paesi in via di sviluppo.
- 4) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione quindi potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - elaborare ed attuare progetti di cooperazione allo sviluppo, educazione, formazione e ricerca;
  - organizzare e gestire corsi di formazione, convegni, seminari, cicli di conferenze o altre iniziative di formazione ed educazione;
  - assegnare borse di studio o altre forme di contributi a studenti, laureati e ricercatori italiani e stranieri che intendano migliorare le proprie conoscenze e/o operare nel campo

della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile;

- gestire direttamente o affidare in gestione a terzi aree di interesse naturalistico storico-culturale, strutture ricettive, circoli ricreativi e culturali;
- curare la realizzazione, l'edizione e la diffusione di pubblicazioni e documenti filmati e svolgere attività di comunicazione in genere, nei limiti e nel rispetto della legge 25 febbraio 1987 n. 67;
- effettuare vendite di materiale educativo e divulgativo e di altro materiale la cui commercializzazione favorisca il commercio equo e solidale e lo sviluppo economico delle popolazioni locali, in Europa e nei Paesi in via di sviluppo;
- prestare la propria opera e collaborare, nei settori di cui al punto 3, con enti e organizzazioni nazionali e internazionali, pubblici e privati, università, istituti di ricerca, associazioni, gruppi o circoli che ne facciano richiesta;
- compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione in Italia e all'estero, necessarie o utili per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, ivi compresi gli acquisti e le alienazioni di beni mobili o immobili, anche a titolo gratuito, l'assunzione di finanziamenti e la partecipazione a società o enti italiani e stranieri.

L'Associazione ha come punto di riferimento la carta delle ONG di sviluppo e la Strategia Mondiale della Conservazione (World Conservation Strategy) elaborata dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (I.U.C.N.) con sede a Gland, Svizzera.

L'Associazione potrà operare anche congiuntamente con enti, istituti, associazioni, società e organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, aventi scopi simili a quelli di cui sopra.

- 5) L'Associazione può ricevere eredità e legati e può mettere *titoli di solidarietà*.

#### Patrimonio ed entrate dell'Associazione

- 6) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- 7) Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di lire 3.000.000 (tre milioni), versate dai fondatori stessi contestualmente alla costituzione dell'Associazione.
- 8) Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- versamenti effettuati dai soci fondatori;
  - versamenti ulteriori effettuati da detti soci fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
  - elargizioni o contributi da parte di enti pubblici;
  - redditi derivanti dal suo patrimonio;
  - introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- 9) Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota del versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione. Stabilisce anche l'importo della quota annuale da effettuarsi da parte dei soci dell'Associazione.
- 10) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e ai versamenti annuali stabiliti dal consiglio direttivo. E'

comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

- 11) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi il versamento minimo e le quote annuali come sopra determinate, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- 12) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

#### Fondatori, soci ordinari e sostenitori dell'Associazione

- 13) Sono aderenti all'Associazione:
  - i soci fondatori: i sottoscrittori dell'atto costitutivo, promotori della nascita dell'Associazione e delle attività che essa è destinata a svolgere;
  - i soci ordinari: coloro che, convinti del valore e del significato delle finalità che l'Associazione si propone, partecipano attivamente alla vita associativa;
  - i sostenitori: tutte le persone fisiche o giuridiche, che con le proprie iniziative o con i propri contributi anche economici abbiano dimostrato di condividere le finalità dell'Associazione. I sostenitori non sono tenuti al pagamento della quota associativa annua.
- 14) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- 15) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- 16) Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo. La domanda deve contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti e deve essere sottoscritta da due soci ordinari o fondatori.
- 17) Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
- 18) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
- 19) In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali

l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può ricorrere alla clausola arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro all'uopo nominato.

#### Organi dell'Associazione

- 20) Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea degli aderenti all'Associazione;
  - il presidente del consiglio direttivo;
  - il vice presidente del consiglio direttivo;
  - il consiglio direttivo;
  - il segretario del consiglio direttivo;
  - il collegio dei revisori dei conti.

#### Assemblea

- 21) L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
- 22) L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 ottobre). Essa inoltre:
- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti;
  - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  - delibera sulle modifiche al presente statuto;
  - approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
  - delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
  - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- 23) L'assemblea è convocata dal presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti oppure dal collegio dei revisori. L'assemblea è convocata con avviso affisso alla bacheca della sede sociale dell'Associazione e di tutte le sedi secondarie esistenti, almeno venti giorni prima della data dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo può a sua discrezione usare qualsiasi altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo e, in sua assenza dal vice presidente. In assenza anche di quest'ultimo l'assemblea sceglie il proprio presidente tra i presenti per alzata di mano. Il presidente chiama a svolgere funzioni di segretario il segretario del consiglio direttivo o, in sua assenza uno dei presenti all'assemblea. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è prevalente il voto del Presidente dell'Assemblea.

### Il consiglio direttivo

- 24) L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, compresi il presidente e il vice presidente, scelti tra i soci aventi diritto di ricoprire cariche sociali. Il consiglio direttivo dura in carica sette anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, il consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. Ove venissero a mancare, per dimissioni o altre cause, la metà più uno dei consiglieri, il consiglio direttivo si considera decaduto e deve provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio direttivo. Allo stesso modo in presenza di dimissioni da parte del presidente del consiglio direttivo, si considera decaduto l'intero consiglio direttivo che dovrà provvedere a convocare tempestivamente l'assemblea al fine di nominare un nuovo consiglio direttivo. In tali eventualità il consiglio direttivo resta in carica solo per l'espletamento dei compiti di ordinaria amministrazione.

Il consiglio direttivo può nominare un Coordinatore scientifico o costituire Comitati tecnico-scientifici formati da persone, anche non aderenti all'Associazione, di chiara fama nei settori di attività dell'Associazione. Il Coordinatore scientifico e i membri dei Comitati tecnico-scientifici hanno funzioni consultive nella determinazione degli indirizzi di studio e ricerca dell'Associazione e sono chiamati a esprimere pareri in ordine a specifiche questioni. Essi possono assistere, senza diritto di voto, ai Consigli Direttivi e alle Assemblee dei Soci. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

- 25) Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

### Il presidente

- 26) Al presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo il presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al consiglio stesso.
- 27) Al presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
- 28) Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo; ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 29) Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

#### Il vice presidente

- 30) Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### Il segretario del consiglio direttivo

- 31) Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
- 32) Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

#### Libri dell'Associazione

- 33) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

#### Il collegio dei revisori dei conti

- 34) Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
- 35) L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
- 36) Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
- 37) I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.

#### Bilancio consuntivo e preventivo

- 38) Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 39) Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- 40) Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- 41) I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

#### Avanzi di gestione

- 42) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
- 43) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Scioglimento

- 44) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Clausola compromissoria

- 45) Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente.